

## **ART. 2477 C.C. . Nuova formulazione**

Il d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 contenente il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (in vigore dal 16 marzo 2019) ha esteso per le s.r.l. e alle cooperative cui si applicano le disposizioni delle srl, l'obbligo di nominare un organo di controllo oppure un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è monocratico.

In particolare la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti parametri:

- 1) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- 2) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- 3) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore viene meno nel caso in cui per tre esercizi consecutivi (e non più per due) non è superato alcuno dei tre citati limiti.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative assimilate esistenti alla data del 16 marzo 2019 erano tenute a provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore entro i nove mesi successivi, cioè entro il **16 dicembre 2019**.

In sede di prima applicazione delle nuove regole, ai fini dell'individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si considerano i due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019, cioè gli esercizi relativi agli anni 2017 e 2018.

Se l'assemblea dei soci non delibera la nomina, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese.

Prima di provvedere alla segnalazione al Tribunale, l'Ufficio inviterà le imprese che risultano aver superato i limiti di cui sopra e non risultano aver comunicato al registro delle imprese la nomina dell'organo di controllo o del revisore, a provvedere all'adempimento pubblicitario. In quell'occasione, al fine di evitare l'applicazione dell'eventuale sanzione ex art. 2631 c.c., verrà altresì richiesto all'impresa, che non ha nominato l'organo di controllo o revisore, di fornire prova dell'avvenuta convocazione dell'assemblea entro il 16 dicembre 2019 e dell'impossibilità di provvedere alla relativa nomina.

Le istruzioni operative per iscrivere nel registro delle imprese, rispettivamente, l'organo di controllo (collegiale o monocratico) o il revisore, sono contenute nelle seguenti schede:

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vero?apriSchedaVademecum=3.3.1>

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vero?apriSchedaVademecum=3.3.4>